

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 52/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 12 al PI del Comune di Colognola ai Colli e per la Variante al PRG del Comune di Illasi discendenti dall'accordo di programma per la "sistemazione e bonifica del sito di interesse regionale denominato Bocca Scalucce" (lavori di messa in sicurezza permanente del sito).
Pratica n. 3482

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: D.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione d'incidenza, di Nicoletta Toffaletti per conto del Comune di Colognola ai Colli trasmessa con nota acquisita al prot. reg. 57875 del 13/02/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"*;

CONSIDERATO che nella dichiarazione di cui sopra non risulta correttamente compilata la parte relativa all'informativa sull'autocertificazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che dovrà essere corretta come segue: il "Titolare del trattamento" è rappresentato dalla *"Giunta Regionale"*, mentre il "Responsabile del trattamento" dal *"Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni"*;

PRESO ATTO che l'area interessata dalle varianti parziali previste dall'accordo di programma sottoscritto fra il Comune di Colognola ai Colli ed il Comune di Illasi coincide con la perimetrazione del Sito di Interesse Regionale "Bocca Scalucce" che rappresenta un deposito incontrollato/abusivo di rifiuti che ha comportato il riempimento della testata del Vajo Scalucce (un'incisione valliva direzionata dalle colline di Colognola - Illasi verso la Val Tramigna);

PRESO ATTO che nell'accordo di programma si prevede di operare per la soluzione di messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati, proponendo l'adozione della "Soluzione A – Senza asporto dei rifiuti" prevista dallo studio di fattibilità per la sistemazione del sito e dal progetto definitivo di messa in sicurezza permanente del sito d'interesse regionale Bocca Scalucce;

PRESO ATTO che il progetto definitivo prevede il disboscamento dell'area, la rimozione dei rifiuti ingombranti fuori terra, la rimodellazione delle pareti del vajo per un'altezza pari almeno allo spessore dei rifiuti che saranno trasportati dal gradone superiore al gradone inferiore (pendenza finale scarpate pari a 30°), la realizzazione di un "capping" e di una canalizzazione posta lungo tutto il perimetro in grado di raccogliere al collettore del vajo le acque di deflusso superficiale che verranno convogliare (per la fase di cantiere) all'interno di una cisterna stagna, l'installazione di un pozzetto di campionamento al piede del gradone inferiore, la realizzazione di un manto di copertura erbosa e la recinzione completa dell'area oggetto di intervento munita di due cancelli di accesso;

PRESO ATTO che entrambi i comuni necessitano di adeguare i rispettivi strumenti urbanistici al suddetto

progetto definitivo e che le varianti urbanistiche costituiranno le condizioni per vincolare a tale conformazione definitiva gli usi e gli interventi futuri dell'area, stabilendo in particolare i divieti di effettuare qualsiasi movimentazione di terreno e di qualsiasi variazione idrogeologica dell'area, compresi sterri e riporti di qualsiasi entità e coltivazione e raccolta di qualsiasi essenza vegetale e che saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito con la precisazione che i materiali di risulta provenienti dall'area, quali ad esempio l'erba proveniente dallo sfalcio o le ramaglie provenienti dalla potatura delle essenze arbustive ed arboree presenti nell'area, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che nell'attuazione degli interventi previsti si procederà ad attività di scavo del suolo e sottosuolo alla distruzione dell'apparato vegetativo esistente;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PRESO ATTO e VERIFICATO che la variante in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie: "22100 – Vigneti", "22300 – Oliveti", "31152 – Robinieto", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione non cambia per l'area in esame a seguito degli interventi proposti;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Falco columbarius*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 12 al PI del Comune di Colognola ai Colli e per la Variante al PRG del Comune di Illasi discendenti dall'accordo di programma per la "sistemazione e bonifica del sito di interesse regionale denominato Bocca Scalucce" (lavori di messa in sicurezza permanente del sito) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza,

